

PERMESSO RETRIBUITO LEGGE 104/92

Personale Docente e Ata

(da presentare ad ogni richiesta di giorni/ore di permesso)

Ufficio

Prot. n. _____ Tit. _____ cl _____

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

l sottoscritt _____ nat _____ a _____

il _____ residente a _____ in Via _____

assunt _____ con contratto a tempo **Indeterminato** **Determinato** in servizio presso questo IstitutoComprensivo nel Plesso di _____ in qualità di: **Docente** **ATA**

In applicazione della L. 104/1992 art. 33 D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011

Chiede

la concessione di giorni _____ di permesso retribuito, come da documentazione acquisita al proprio Fascicolo Personale per poter assistere il /la Sig./ra _____

nato/a a _____ Prov _____ Cap _____ il _____

Dal _____ Al _____ | Giorno _____ Dalle ore _____ Alle ore _____

Dal _____ Al _____ | Giorno _____ Dalle ore _____ Alle ore _____

Dal _____ Al _____ | Giorno _____ Dalle ore _____ Alle ore _____

DICHIARA

- il familiare indicato non si trova attualmente ricoverato a tempo pieno in alcuna struttura medico-ospedaliera/casa di cura o riposo.
- di aver già fruito di complessivi n. _____ giorni di _____ nel mese di _____

Livigno, _____

Firma _____

Privacy

- L'informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy.

RISERVATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente è pervenuta in data _____ a.s. ____/____/____ A mezzo _____

L'Assistente amm.vo addetto al controllo _____

Il Direttore dei Servizi G. A.
Maria Catena FAZIO**Note Del Dirigente Scolastico**Visto Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Gianmaria TOFFI

PERMESSO RETRIBUITO LEGGE 104/92

Personale Docente e Ata

(da presentare ad ogni richiesta di giorni/ore di permesso)

Normativa vigente[file:///C:/Users/alunno/Downloads/Permessi_retribuiti_legge_104%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/alunno/Downloads/Permessi_retribuiti_legge_104%20(2).pdf)I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai **parenti e agli affini di terzo grado** soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro;
 - tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
- a) **I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni e fino all'ottavo anno**, possono fruire **alternativamente**, anche quando l'altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), di:
1. Un **prolungamento** del congedo parentale sia ordinario che di prolungamento fino **al terzo anno del bambino per un massimo di 3 anni**, (saranno indennizzati al **100% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale**);
 2. Un **prolungamento** del congedo parentale sia ordinario che di prolungamento fino **all'ottavo anno del bambino per un massimo di 3 anni**, (saranno indennizzati al **30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale**);
 3. **riposi orari giornalieri** di 1 ora o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro;
 4. **tre giorni di permesso mensile** (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l'altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.
- a) **I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età superiore agli otto anni, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado** di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:
1. **tre giorni di permesso mensile** (frazionabili in ore).
 2. Un **prolungamento** del congedo parentale sia ordinario che di prolungamento **per un massimo di 3 anni**
- Sono parenti di primo grado: genitori, figli;
Sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli;
Sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero;
Sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge;
- b) **il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010);**
- c) **Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997);**

Per quanto concerne le **patologie invalidanti**, ai fini dell'individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007)

Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, **frazionandoli in ore** opera un **limite orario mensile**. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale **diviso** il numero dei giorni lavorativi settimanali **per 3 gg**(msg 16866/2007).

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge. Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine **entro il primo grado o entro il secondo grado**, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).

I REQUISITI

- Essere **lavoratori dipendenti** (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps;
- La **persona** che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in **situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92** riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le **ipotesi che fanno eccezione** a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

PERMESSO RETRIBUITO LEGGE 104/92**Personale Docente e Ata***(da presentare ad ogni richiesta di giorni/ore di permesso)*

- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a **distanza stradale superiore a 150 Km** rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

PART-TIME VERTICALE*(Circ. 133/2000, punto 3.2)*

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) **entro 90 giorni** dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006).

La **certificazione provvisoria** di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e **deve specificare**, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (**circ. 32/2006 punto 2**).

La **certificazione provvisoria** rilasciata dalla **Commissione Medica Integrata ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92** può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La **certificazione provvisoria** avrà efficacia fino all'accertamento definitivo (circ. 53/2008, punto 5).

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata **in modalità telematica** (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:

- **WEB** – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";
- **Patronati** – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- **Contact Center Multicanale** – attraverso il numero **803164** gratuito riservato all'utenza che chiama da telefono fisso e il numero **06164164** con tariffazione a carico dell'utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell'anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità (circ. 53/2008 punto 4), dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (circ. 53/2008 punto 4).

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave (circ. 53/2008 punto 4) e nell'evenienza di variazione del datore di lavoro.

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore dovrà fornire informazioni in merito a:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;
- la revisione del giudizio di disabilità grave da parte della Commissione Medica Integrata;
- le modifiche ai permessi richiesti.

N. B.: Il riconoscimento della **disabilità grave produce effetto** dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)

In caso di adozione nazionale/internazionale informazioni relative a:

- data ingresso in famiglia;
- data di adozione/affidamento;
- data di ingresso in Italia;
- data del provvedimento;
- tribunale competente;
- numero provvedimento.